AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA AI SORDOMUTI E DELLE MISURE DELL'ASSEGNO DI ASSISTENZA AI SORDOMUTI

Art. 10

Sordomuti ultrasessantacinquenni

Con effetto dal 1 maggio 1969, in sostituzione dello assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.

Versione in vigore dal 8 luglio 1970, non più in vigore dal 28 dicembre 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti
Estremi	Legge 26 maggio 1970, n. 381
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-contributo-ordinario-dello-stato-a-favore-dell-ente/art-10-sordomuti-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

ultrasessantacinquenni/versione/0